



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 07/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2014, n. 2463

Ricognizione ai sensi dell'art. 1 della L.r. 19/2013 "Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi".

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base della documentazione e dell'istruttoria predisposta dal responsabile P.O. Rapporti con il Consiglio regionale, dott. Paolo Intino, e convalidata dal Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit, avv. Silvia Piemonte, nonché dal Capo di Gabinetto, avv. Davide F. Pellegrino, riferisce l'Ass. Barbanente:

La legge regionale L.r. 19/2013 "Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi" disciplina l'attività di ricognizione "dei comitati, delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione regionale" (art. 1, comma 1°) al fine di "recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e conseguire risparmi di spesa".

E' previsto, inoltre, (art. 1, comma 3°) che "gli organismi non ritenuti indispensabili, ai sensi del comma 1 sono soppressi ex lege a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio della struttura organizzativa regionale, locale, autonoma o strumentale cui è attribuita preminente competenza nella materia".

Il termine massimo per l'adozione del provvedimento di ricognizione è fissato al 30 novembre di ciascun anno (comma 1 dell'art. 1 L.r. n. 19/2013) con la precisazione (comma 3 bis dell'art. 1 L.r. n. 19/2013) che "la mancata adozione del provvedimento di ricognizione, nei termini perentori fissati dal comma 1 o da altri provvedimenti legislativi statali e regionali, comporta la soppressione per dettato di legge degli organismi collegiali di cui al presente articolo, con gli effetti previsti dal comma 3".

La Regione Puglia con D.G.R. 194 del 21 febbraio 2014 ha già provveduto, in sede di prima attuazione, alla ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 14 della L.r. 12 febbraio 2014 n. 4, per cui gli esiti istruttori di siffatto primo provvedimento di ricognizione sono stati posti a base dell'attuale ricognizione ai sensi della L.r. n. 19/2013.

Con nota di prot. 6276 del 15 ottobre 2014 il Gabinetto G.R. ha pertanto invitato i Direttori d'Area e gli Assessori a provvedere in merito e a indicare gli organismi ritenuti indispensabili ai sensi della L.r. n. 19/2013, onde consentire la predisposizione di un'unica deliberazione di Giunta attuativa della normativa richiamata.

Al fine di agevolare il lavoro ricognitivo, si invitavano gli Assessori e i Direttori d'Area a ad effettuare una ricognizione che tenesse conto di quanto già in precedenza deliberato con la succitata D.G.R. 194/2014, in quanto costituente "base certa di riferimento per avere una puntuale indicazione degli organismi attualmente esistenti e per i quali non ha operato il meccanismo di soppressione tacita di cui al comma 3

dell'art.1 della l.r. 19/2013”.

Il Gabinetto ha provveduto con verbale interno (prot. n. AO/021/0007150 del 24.11.2014) vistato dal Presidente della G.r., a dare atto degli esiti istruttori sugli organismi ritenuti indispensabili di propria competenza, con indicazione della relativa motivazione.

Allo stato degli atti, hanno trasmesso le opportune valutazioni sulla indispensabilità di cui all'art. 1, co. 1 L.r. n. 19/2013 le seguenti Aree con nota a firma congiunta o comunque vistata dall'Assessore competente per materia:

- Controlli e finanze con nota di prot. 9761 del 21.10.2014;
- Promozione Territorio, Saperi e Talenti con nota di prot. n. 2019 del 23.10.2014;
- Mobilità e Qualità Urbana, con nota di prot. 662 del 20.10.2014 e successiva nota di prot. 691 del 24 ottobre 2014;
- Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, con nota di prot. 474 del 30.10.2014 e n. 501 del 13.11.2014;
- Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche con nota di prot. 3/2700 del 24.11.2014 (come integrata dalle note a firma degli assessori competenti);
- Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione, con nota prot. AOO/OO2/553 del 24.11.2014;
- Politiche per lo sviluppo rurale con nota di prot. 3301 del 25.11.2014.

In considerazione dell'approssimarsi del termine perentorio (30 novembre 2014) indicato dalla Legge regionale n. 19/2013 (art. 1, comma 1) ed onde evitare di incorrere nella soppressione ex lege degli organismi collegiali per i quali gli Assessorati e le aree competenti abbiano già espresso una valutazione di indispensabilità in base alle note sopra richiamate, si ritiene di procedere, allo stato degli atti, ad uniformare le ridette valutazioni trasmesse predisponendo una tabella di soppressione esplicita (allegato A) con la indicazione di quei “comitati, commissioni, consigli e ogni altro organo collegiale” per i quali le Aree competenti hanno ritenuto, per ragioni di semplificazione e chiarezza normativa, di procedere esplicitamente alla soppressione, qualificandoli non indispensabili, nonché una tabella di ricognizione (allegato B), nella quale figurano tutti quegli “organismi” collegiali istituiti e nominati dalla Regione per lo svolgimento di compiti e funzioni facenti capo all'Amministrazione regionale e ritenuti indispensabili per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Nella tabella di ricognizione (allegato B) non sono stati inseriti gli organi collegiali, per i quali non è pervenuta ad oggi la valutazione da parte degli Assessorati e delle Aree competenti, nonché quelli per i quali è stata rilevata già in base alla istruttoria di cui alla DGR n. 194 del 2014 la inapplicabilità della L.r. n. 19/2013, in quanto obbligatoriamente istituiti in base alla normativa nazionale o perchè istituiti presso soggetti autonomi rispetto alla Regione (ad esempio: Agenzie, Società controllate o partecipate) nell'esercizio della loro autonomia organizzativa.

Inoltre non figurano tutti quegli “organismi”, la cui istituzione è di competenza ministeriale e per i quali la Regione si limita a designare un proprio rappresentante, poichè anche per essi non trova applicazione la normativa regionale in questione.

La motivazione relativa alla indispensabilità è stata sinteticamente riportata nella terza colonna della tabella B), rinviandosi per eventuali approfondimenti alle singole note istruttorie sopra richiamate.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai

sensi dell'art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. "Rapporti con il Consiglio regionale", dal Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal e dal Capo di Gabinetto del Presidente di G.r.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito e indicato in premessa dal V. Presidente, che qui si intende integralmente approvato;
- di dichiarare esplicitamente soppressi, a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 3 della L.r. n.19/2013 i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale, di cui all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dichiarare, allo stato degli atti, indispensabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 co. 1 della L.r. n. 19/2013, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive di cui alla tabella di ricognizione, allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
- di riservarsi di integrare il presente provvedimento, entro il termine legale, in presenza di eventuali ulteriori valutazioni ove trasmesse da parte delle competenti Aree e Assessorati in riscontro alla richiamata nota 6276 del 15 ottobre 2014 del Capo di Gabinetto;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente